



## **BANDO A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DI IMPRESE GIOVANILI**

***Piano straordinario a sostegno dei Giovani  
per l'accesso al lavoro e la promozione del fare impresa***

## **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. Nell'ambito del Piano straordinario a sostegno dei Giovani per l'accesso al lavoro e la promozione del fare impresa, nonché delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna intende favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese giovanili localizzate nelle province di Ferrara e di Ravenna, anche al fine di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile.

## **ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per il presente bando è pari a 100.000,00 euro.
2. A questa si potranno aggiungere le risorse messe a disposizione, in funzione di addizionalità, dai Comuni aderenti.

I fondi comunali interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nei rispettivi territori, sulla base delle domande pervenute e dell'ordine cronologico delle stesse, e solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale. La dotazione potrà essere aumentata in ragione di nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili. Sarà, pertanto, possibile per i Comuni e le Unioni aderire al presente bando anche in seguito all'approvazione dello stesso e fino al giorno precedente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

3. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna si riserva la facoltà di:
  - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
  - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;
  - effettuare compensazioni tra il presente bando ed il bando a sostegno della creazione di imprese giovanili in funzione dell'utilizzo o mancato utilizzo delle risorse a disposizione di ciascuno
4. In caso di esaurimento del fondo camerale e di permanenza di risorse dei fondi comunali, i termini potranno rimanere aperti fino alla scadenza naturale del bando o, comunque, fino a disponibilità di risorse, esclusivamente con riferimento alle imprese localizzate nei territori dei Comuni che presentino ancora disponibilità di risorse.

## **ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
  - Imprese costituite da giovani under 35 (totalità o maggioranza)<sup>1</sup>, iscritte al Registro Imprese da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, con le seguenti caratteristiche:
    - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
    - b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nelle quali siano realizzati gli interventi nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;
    - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
    - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al

---

<sup>1</sup> Imprese giovani:

a) maggioranza assoluta dei soci costituita da giovani tra i 18 e 35 anni. La maggioranza assoluta richiesta deve essere sia finanziaria (i giovani tra i 18 e i 35 anni devono possedere la maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) che numerica (i giovani tra i 18 e i 35 anni devono costituire la maggioranza assoluta dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche);

b) totalità dei soci costituita da giovani tra i 18 e i 35 anni.

c) impresa individuale costituita da giovane tra i 18 ed i 35 anni

Per giovani under 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni)

contributo. Si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;

e) non si trovino, ove applicabile, in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente disciplina, come risultanti da visura camerale;

f) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);

g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 al momento della concessione del contributo.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo.
3. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo. La presentazione della domanda sul presente bando esclude la possibilità di presentare domanda di contributo a valere sul bando a sostegno della creazione di imprese giovanili (24SU).
4. L'impresa si impegna a mantenere la sede e/o unità operativa oggetto degli interventi realizzati con il sostegno della Camera di commercio per almeno 24 mesi dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso con obbligo di restituzione delle somme erogate.

#### **ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI**

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese, sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2025 (farà fede la data del documento di spesa che dovrà essere intestato all'impresa richiedente) riconducibili agli interventi previsti dal bando:

- acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica, di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, di certificazioni per la parità di genere;
- servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica;
- acquisto di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali o licenze inerenti l'attività dell'impresa;
- spese sostenute per il deposito di domande di brevetti e registrazione di modelli o disegni nazionali, europei, internazionali (consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore, costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più paesi, costi per ricerche di anteriorità, etc.);
- spese per lo studio, realizzazione e sviluppo del/i marchio/i d'impresa e relativa registrazione;
- spese per la realizzazione/implementazione del sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza;
- acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività di impresa.

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- le spese non riconducibili all'elenco precedente;
- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- l'avviamento e l'acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
- le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Eventuali scostamenti tra le singole tipologie di spesa indicate in sede di presentazione del progetto (in particolare, diversa strutturazione delle spese per tipologia) dovranno essere tempestivamente comunicati via PEC a [cciaa@pec.fera.camcom.it](mailto:cciaa@pec.fera.camcom.it), a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di commercio per le necessarie verifiche e valutazioni e per il rilascio del necessario nulla osta.

## ARTICOLO 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo riconoscibile è pari al 60% dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA e di altre imposte e tasse), sino ad una misura massima di contributo di 2.500 euro. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 2.000 euro.
2. Alle imprese femminili<sup>2</sup> verrà riconosciuta una premialità di 250,00 euro che si sommerà al contributo spettante.
3. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta.

## ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in base al Regolamento UE 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 15/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento UE 2831/2023 comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"<sup>3</sup>, non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni di riferimento come da verifica sul RNA, Registro Nazionale Aiuti di Stato.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento UE 1408/2013 e ss. mm. della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"<sup>4</sup> di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Aiuti di Stato".
3. Per le imprese del settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 190/45 del 28/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"<sup>5</sup> di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla

<sup>2</sup> Requisiti per essere qualificate imprese femminili:

- imprese individuali: titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

<sup>3</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese dello stesso stato membro fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<sup>4</sup> Ai fini del regolamento UE n. 1408/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<sup>5</sup> Ai fini del regolamento UE n. 1408/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIPA-SIAN "Aiuti di Stato".

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

#### **ARTICOLO 7 – CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Si raccomanda in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo. Si raccomanda altresì, di verificare che, per il divieto di sovracompensazione, sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel presente bando, non siano stati concessi contributi da altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del massimale previsto o del 100% della stessa spesa ammissibile (stessa/e fattura/e).

#### **ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov) dalle ore **10.00 del 29 ottobre 2024 alle ore 12.00 del 14 marzo 2025**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
2. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di domanda che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono) il file avrà estensione .xml.p7m;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato Cades ovvero .pdf.p7m:
    - **modulo di domanda** di contributo (scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna [www.fera.camcom.it](http://www.fera.camcom.it)) compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
    - **preventivi di spesa o fatture**, documentazione comprovante gli interventi realizzati/da realizzare;
3. Tutta la documentazione dev'essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, a pena di automatica irricevibilità. L'invio privo del modulo di domanda di contributo comporta inammissibilità dell'istanza.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.

---

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. È obbligatorio riportare l'indicazione di un unico indirizzo PEC, sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda. Tale indirizzo deve essere coincidente, con quello presente sulla visura camerale.
6. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio, ancorchè completo ma inoltrato su una misura diversa da quella corretta o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
7. Si precisa che la comunicazione relativa al n. protocollo assegnato alla pratica non comporta in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

#### **ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. È facoltà dell'ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'Ufficio camerale competente redigerà, pertanto, la graduatoria in ordine cronologico di invio delle domande che rispettino i requisiti comprensiva delle domande eventualmente non ammesse. La graduatoria è pubblicata sul sito camerale [www.fera.camcom.it](http://www.fera.camcom.it) alla sezione Contributi e finanziamenti. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
5. Le domande potranno risultare:
  - ammesse e finanziate;
  - non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica);
  - non finanziabili per esaurimento risorse.
6. Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione dell'arrivo delle domande.

#### **ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 9 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo, ovvero la piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov). Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della richiesta di liquidazione. La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di rendicontazione che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono) il file avrà estensione .xml.p7m;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato Cades ovvero .pdf.p7m:
    - **modulo di rendicontazione** (scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna [www.fera.camcom.it](http://www.fera.camcom.it)) compilato in ogni sua parte, contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle

attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e contenente una relazione finale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività e degli interventi e investimenti realizzati;

- **copia delle fatture e degli eventuali altri documenti di spesa.** Non sono ammesse auto fatture. *Le fatture rilevanti ai fini del calcolo del contributo dovranno recare il codice CUP comunicato in sede di notifica della concessione del contributo. Eventuali fatture emesse prima della comunicazione del codice CUP dovranno essere integrate, prima della rendicontazione, mediante apposizione dello stesso mediante apposita procedura di integrazione del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 17/06/2019 per fatture elettroniche - risposta ad interpello n. 438 del 2020 per fatture cartacee ed elettroniche). Le fatture emesse successivamente alla comunicazione del codice CUP, dovranno riportare tale codice ab origine.*

- **copia dei pagamenti effettuati** esclusivamente mediante transazioni tracciate verificabili (bonifico, ri.ba., assegno, PayPal, ecc.); Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le **ore 12:00 del 19 settembre 2025**, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

2. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni lavorativi dell'invito a regolarizzare.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) a risultare operative ed attive, a tutti gli effetti, come da risultanze del Registro Imprese, al momento della presentazione della rendicontazione;
  - d) a mantenere nella circoscrizione territoriale delle province di Ferrara e Ravenna, la sede e/o unità operativa oggetto degli interventi realizzati con il sostegno della Camera di commercio per almeno 24 mesi dalla data di erogazione del contributo. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute. Parimenti, la cessazione per qualsiasi ragione, dell'attività di impresa, entro 24 mesi dalla data di erogazione del contributo darà luogo alla revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute;
  - e) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante gli interventi realizzati.

#### **ARTICOLO 12 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

#### **ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo già concesso sarà revocato in caso di:
  - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, prima dell'erogazione del contributo;
  - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - d) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12;

- e) cessazione per qualsiasi ragione, dell'attività di impresa, entro 24 mesi dalla data di erogazione o trasferimento dell'attività stessa al di fuori della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;
  - f) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC [cciaa@pec.fera.camcom.it](mailto:cciaa@pec.fera.camcom.it), indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo "24NI Bando a sostegno della competitività di imprese giovanili";
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna

#### **ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cciaa@pec.fera.camcom.it](mailto:cciaa@pec.fera.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara Ravenna, con sede legale in Viale L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna e sede secondaria in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 02608840399, tel. 0544/481.311 e 0532/783.711, PEC [cciaa@pec.fera.camcom.it](mailto:cciaa@pec.fera.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@fera.camcom.it](mailto:dpo@fera.camcom.it).